

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ **Regolamento (CE) n. 102/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che proroga le misure previste dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati** 1
 - Regolamento (CE) n. 103/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 2
 - Regolamento (CE) n. 104/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95 4
 - Regolamento (CE) n. 105/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 5
 - ★ **Regolamento (CE) n. 106/96 della Commissione, del 23 gennaio 1996, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 7
 - Regolamento (CE) n. 107/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, relativo al rilascio, il 30 gennaio 1996 dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese 13
 - ★ **Regolamento (CE) n. 108/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 tonnellate di cereali detenute dall'organismo di intervento spagnolo trasferite nel quadro del regolamento (CE) n. 2742/95** 14
 - ★ **Regolamento (CE) n. 109/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, che istituisce un regime d'importazione di succhi e di mosti d'uva provenienti da paesi terzi** 16

Regolamento (CE) n. 110/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 180 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna	20
Regolamento (CE) n. 111/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 20 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento finlandese ai fini della loro trasformazione in Spagna	24
Regolamento (CE) n. 112/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del secondo trimestre 1996 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra	28
Regolamento (CE) n. 113/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1996 per taluni prodotti del settore delle uova nel quadro del regolamento (CE) n. 1474/95	29
Regolamento (CE) n. 114/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	31
Regolamento (CE) n. 115/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, che fissa il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato	33
Regolamento (CE) n. 116/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	34
Regolamento (CE) n. 117/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari del Marocco	36
Regolamento (CE) n. 118/96 della Commissione, del 24 gennaio 1996, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti	38

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/78/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione ⁽¹⁾** 39


96/79/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati ⁽¹⁾** 41

96/80/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi agli ovuli di bovini riproduttori e le indicazioni che vi devono figurare ⁽¹⁾** 50

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE



96/81/CE :	
★ Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 94/467/CE per quanto riguarda le categorie di equidi maschi ai quali si applicano i requisiti in materia di arterite virale ⁽¹⁾	53
96/82/CE :	
★ Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, recante modifica delle decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE relative ai certificati sanitari per le importazioni di equidi da macello, equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione, per quanto riguarda la piroplasmosi ⁽¹⁾	56

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 2651/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3282/94 che proroga, nel 1995, l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 273 del 16. 11. 1995)	57
★ Rettifica del regolamento (CE) n. 39/96 della Commissione, del 12 gennaio 1996, che stabilisce modalità di applicazione, per il primo semestre 1996, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi (GU n. L 10 del 13. 1. 1996)	57
Rettifica del regolamento (CE) n. 73/96 della Commissione, del 18 gennaio 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto (GU n. L 14 del 19. 1. 1996)	57

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 102/96 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1996

che proroga le misure previste dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio, del 19 giugno 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati⁽¹⁾, ha aperto per il 1995 dei contingenti tariffari secondo le condizioni fissate nell'allegato I a favore della Svizzera;

considerando che la conclusione di un protocollo addizionale non è possibile prima del 1° gennaio 1996; che pertanto è necessario prorogare per il 1996 le misure previste nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1416/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure previste nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1416/95 sono prorogate al 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DINI

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 103/96 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 1996
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 56/96 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 56/96 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 56/96 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 18. 1. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 gennaio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	38,65 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	37,93 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	38,65 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	37,93 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4202
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	42,02
1701 99 10 910	41,50
1701 99 10 950	41,50
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4202

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

REGOLAMENTO (CE) N. 104/96 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 1996****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la venticinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b), considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la venticinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la venticinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,551 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 105/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1996

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato « prezzo rappresentativo », viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercan-

tile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione nel caso di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	10,16	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,09	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 106/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1996****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati

comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merici, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	38,20	507,63	72,19	279,23	11 871,18	6 087,49
		b)	219,22	246,69	31,14	77 494,25	80,84	7 472,02
		c)	327,69	1 483,35	32,30			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	12,13	161,13	22,91	88,63	3 768,09	1 932,26
		b)	69,59	78,30	9,88	24 597,87	25,66	2 371,73
		c)	104,01	470,84	10,25			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	111,53	1 482,12	210,76	815,26	34 660,30	17 773,66
		b)	640,07	720,27	90,92	226 260,10	236,02	21 816,06
		c)	956,75	4 330,93	94,31			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	58,95	783,36	111,40	430,90	18 319,45	9 394,14
		b)	338,30	380,70	48,05	119 588,13	124,74	11 530,72
		c)	505,68	2 289,08	49,85			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a)	32,94	437,73	62,25	240,78	10 236,53	5 249,25
		b)	189,04	212,72	26,85	66 823,40	69,70	6 443,13
		c)	282,56	1 279,09	27,85			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	713,73	101,49	392,60	16 691,08	8 559,12
		b)	308,23	346,86	43,78	108 958,25	113,66	10 505,78
		c)	460,73	2 085,61	45,42			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	43,91	583,53	82,98	320,98	13 646,29	6 997,76
		b)	252,01	283,58	35,80	89 082,05	92,92	8 589,31
		c)	376,69	1 705,15	37,13			
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a)	32,37	430,15	61,17	236,61	10 059,40	5 158,42
		b)	185,77	209,04	26,39	65 667,08	68,50	6 331,64
		c)	277,68	1 256,96	27,37			
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a)	81,30	1 080,36	153,63	594,27	25 265,03	12 955,81
		b)	466,57	525,03	66,27	164 928,43	172,04	15 902,44
		c)	697,40	3 156,96	68,75			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a)	69,32	921,17	130,99	506,70	21 542,09	11 046,70
		b)	397,82	447,67	56,51	140 625,32	146,69	13 559,13
		c)	594,64	2 691,76	58,62			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	289,96	41,23	159,50	6 780,85	3 477,19
		b)	125,22	140,91	17,79	44 264,92	46,17	4 268,04
		c)	187,18	847,29	18,45			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	28,30	376,07	53,48	206,86	8 794,59	4 509,83
		b)	162,41	182,76	23,07	57 410,51	59,89	5 535,54
		c)	242,76	1 098,92	23,93			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	111,48	1 481,48	210,67	814,91	34 645,32	17 765,98
		b)	639,79	719,96	90,88	226 162,32	235,91	21 806,63
		c)	956,33	4 329,06	94,27			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a)	222,19	2 952,63	419,87	1 624,14	69 049,21	35 408,15
		b)	1 275,13	1 434,91	181,12	450 748,59	470,18	43 461,30
		c)	1 906,00	8 627,96	187,88			

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli :							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	106,44 610,82 913,02	1 414,38 687,35 4 132,99	201,13 86,76 90,00	778,00 215 919,11	33 076,18 225,23	16 961,33 20 818,98
1.170.2	Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	220,58 1 265,90 1 892,20	2 931,25 1 424,52 8 565,50	416,83 179,81 186,52	1 612,39 447 485,53	68 549,35 466,78	35 151,83 43 146,67
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 532,74 796,31	1 233,58 599,49 3 604,68	175,42 75,67 78,49	678,55 188 318,65	28 848,13 196,44	14 793,20 18 157,73
1.190	Carciofi 0709 10 10 0709 10 20 0709 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi :							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	413,09 2 370,67 3 543,58	5 489,42 2 667,73 16 040,80	780,61 336,74 349,30	3 019,55 838 016,37	128 373,93 874,15	65 829,63 80 801,76
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	114,14 655,03 979,11	1 516,76 737,11 4 432,17	215,69 93,04 96,51	834,32 231 548,97	35 470,49 241,53	18 189,12 22 326,01
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	118,87 682,16 1 019,66	1 579,57 767,63 4 615,71	224,62 96,90 100,51	868,87 241 137,54	36 939,34 251,53	18 942,34 23 250,54
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	49,14 282,03 421,56	653,05 317,37 1 908,30	92,87 40,06 41,55	359,22 99 694,67	15 272,01 103,99	7 831,43 9 612,59
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 046,89 6 007,93 8 980,39	13 911,70 6 760,76 40 651,79	1 978,29 853,39 885,22	7 652,37 2 123 762,93	325 334,68 2 215,33	166 830,30 204 773,78
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	153,93 883,36 1 320,41	2 045,47 994,05 5 977,14	290,87 125,48 130,16	1 125,15 312 262,27	47 834,79 325,73	24 529,48 30 108,41
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 422,09 630,92	977,38 474,98 2 856,02	138,99 59,96 62,19	537,62 149 206,47	22 856,62 155,64	11 720,78 14 386,53
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	67,89 389,59 582,34	902,12 438,41 2 636,12	128,28 55,34 57,40	496,23 137 718,08	21 096,74 143,66	10 818,32 13 278,81
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	129,87 745,32 1 114,07	1 725,83 838,71 5 043,10	245,42 105,87 109,82	949,32 263 465,56	40 359,72 274,83	20 696,30 25 403,42
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	53,06 304,53 455,20	705,16 342,69 2 060,56	100,28 43,26 44,87	387,88 107 649,17	16 490,55 112,29	8 456,28 10 379,56

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	74,05 424,96 635,21	984,02 478,21 2 875,43	139,93 60,36 62,61	541,28 150 220,59	23 011,97 156,70	11 800,44 14 484,31
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	96,92 556,20 831,38	1 287,91 625,90 3 763,45	183,15 79,00 81,95	708,44 196 612,95	30 118,71 205,09	15 444,75 18 957,47
2.60	Arance dolci, fresche :							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi ; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi :							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 11 ex 0805 20 21	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 13 ex 0805 20 23	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 15 ex 0805 20 25	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	131,20 752,93 1 125,44	1 743,44 847,27 5 094,57	247,92 106,95 110,94	959,01 266 154,53	40 771,64 277,63	20 907,53 25 662,69

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi :							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	37,36 214,43 320,52	496,53 241,30 1 450,91	70,61 30,46 31,59	273,12 75 799,73	11 611,60 79,07	5 954,38 7 308,63
2.90.2	— rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	43,72 250,92 375,06	581,02 282,36 1 697,81	82,62 35,64 36,97	319,60 88 698,23	13 587,49 92,52	6 967,61 8 552,31
2.100	Uva da tavola 0806 10 21 0806 10 29 0806 10 61 0806 10 30 0806 10 69	a) b) c)	209,43 1 201,89 1 796,53	2 783,04 1 352,49 8 132,40	395,76 170,72 177,09	1 530,86 424 859,29	65 083,28 443,18	33 374,44 40 965,04
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	43,48 249,53 372,98	577,80 280,80 1 688,40	82,16 35,44 36,77	317,83 88 206,69	13 512,19 92,01	6 929,00 8 504,91
2.120	Meloni :							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	57,39 329,37 492,33	762,68 370,65 2 228,65	108,46 46,79 48,53	419,53 116 431,16	17 835,84 121,45	9 146,15 11 226,32
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	120,05 688,97 1 029,84	1 595,35 775,30 4 661,81	226,86 97,86 101,51	877,55 243 546,14	37 308,31 254,05	19 131,55 23 482,78
2.140	Pere :							
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia) ex 0808 20 31 ex 0808 20 37 ex 0808 20 41	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 31 ex 0808 20 37 ex 0808 20 41	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche 0809 10 10 0809 10 50	a) b) c)	161,23 925,30 1 383,10	2 142,58 1 041,24 6 260,90	304,68 131,43 136,34	1 178,56 327 086,76	50 105,72 341,19	25 694,01 31 537,79
2.160	Ciliege 0809 20 11 0809 20 19 0809 20 21 0809 20 29 0809 20 71 0809 20 79	a) b) c)	306,04 1 756,34 2 625,30	4 066,90 1 976,42 11 884,00	578,33 249,48 258,78	2 237,07 620 853,30	95 107,18 647,62	48 770,58 59 862,84
2.170	Pesche 0809 30 19 0809 30 59	a) b) c)	152,37 874,41 1 307,03	2 024,75 983,98 5 916,58	287,93 124,20 128,84	1 113,75 309 098,60	47 350,15 322,43	24 280,96 29 803,37
2.180	Pesche noci ex 0809 30 11 ex 0809 30 51	a) b) c)	140,42 805,83 1 204,52	1 865,95 906,81 5 452,56	265,34 114,46 118,73	1 026,40 284 856,76	43 636,59 297,14	22 376,67 27 465,96

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.190	Prugne	a)	130,63	1 735,84	246,84	954,83	40 593,70	20 816,28
	0809 40 10	b)	749,64	843,58	106,48	264 992,93	276,42	25 550,69
	0809 40 40	c)	1 120,53	5 072,33	110,45			
2.200	Fragole	a)	371,89	4 941,92	702,76	2 718,39	115 570,15	59 263,90
	0810 10 10	b)	2 134,23	2 401,66	303,15	754 434,18	786,96	72 742,74
	0810 10 05 0810 10 80	c)	3 190,15	14 440,92	314,46			
2.205	Lamponi	a)	1 660,35	22 063,73	3 137,53	12 136,53	515 975,35	264 590,06
	0810 20 10	b)	9 528,48	10 722,46	1 353,46	3 368 252,42	3 513,48	324 767,78
		c)	14 242,75	64 473,05	1 403,95			
2.210	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	a)	145,17	1 929,11	274,32	1 061,14	45 113,46	23 134,00
	0810 40 30	b)	833,11	937,50	118,34	294 497,67	307,20	28 395,54
		c)	1 245,29	5 637,10	122,75			
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)	a)	81,93	1 088,69	154,81	598,85	25 459,66	13 055,61
	0810 50 00	b)	470,16	529,08	66,78	166 198,97	173,37	16 024,95
		c)	702,78	3 181,28	69,27			
2.230	Melagrane	a)	109,80	1 459,04	207,48	802,57	34 120,66	17 496,93
	ex 0810 90 85	b)	630,10	709,06	89,50	222 737,37	232,34	21 476,40
		c)	941,85	4 263,50	92,84			
2.240	Kakis (compresi Sharon)	a)	54,10	718,90	102,23	395,45	16 812,06	8 621,16
	ex 0810 90 85	b)	310,47	349,37	44,10	109 748,00	114,48	10 581,93
		c)	464,07	2 100,73	45,74			
2.250	Litchi	a)	142,06	1 887,72	268,44	1 038,37	44 145,69	22 637,73
	ex 0810 90 30	b)	815,24	917,39	115,80	288 180,08	300,61	27 786,40
		c)	1 218,58	5 516,17	120,12			

REGOLAMENTO (CE) N. 107/96 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 1996

relativo al rilascio, il 30 gennaio 1996 dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/95 ⁽⁴⁾, ha stabilito nel titolo II B le modalità d'applicazione per quanto riguarda le importazioni di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 della nomenclatura combinata nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese; che, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il primo trimestre 1996;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 1439/95, tutte le domande di titoli possono essere accolte;

considerando che sono state presentate domande nei Peasi Bassi per prodotti originari degli Stati Uniti d'America,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I Peasi Bassi rilasciano, il 30 gennaio 1996, i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 gennaio 1996. Per i prodotti del codice NC 0204 i quantitativi richiesti, originari degli Stati Uniti d'America sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 48.

REGOLAMENTO (CE) N. 108/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1996

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 tonnellate di cereali detenute dall'organismo di intervento spagnolo trasferite nel quadro del regolamento (CE) n. 2742/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, considerando che, a causa delle condizioni climatiche insolitamente sfavorevoli che hanno colpito la Spagna provocando una penuria di foraggi, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2742/95 della Commissione, del 28 novembre 1995, relativo al trasferimento di 100 000 tonnellate di orzo e di 100 000 tonnellate di segala detenute dall'organismo di intervento tedesco⁽³⁾; considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁵⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93 dispone che la vendita di tali cereali venga effettuata mediante gara;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 stabilisce che una gara può essere limitata ad utilizzazioni e/o destinazioni determinate;

considerando che il settore dell'allevamento in alcune regioni interne della Spagna è stato particolarmente colpito dalla siccità; che è pertanto opportuno dare priorità di accesso alla gara nelle prime due settimane agli allevatori sinistrati delle regioni suddette per permettere loro di far fronte ai loro bisogni immediati;

considerando che a più lungo termine il fabbisogno degli allevatori dovrà essere soddisfatto dall'industria degli alimenti per animali; che occorre quindi prevedere, in un secondo tempo, l'approvvigionamento di tale industria;

considerando che lo Stato membro deve prendere tutte le disposizioni necessarie per controllare tale utilizzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento spagnolo procede, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93, ad una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di:

- 100 000 tonnellate di orzo e
 - 100 000 tonnellate di segala,
- da esso detenute.

2. Salve restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, alla gara suddetta si applicano le seguenti modalità particolari:

- alle prime due gare parziali possono partecipare, limitatamente ad un quantitativo di 50 tonnellate, solo gli allevatori delle regioni spagnole in cui sono stati trasferiti i cereali di cui trattasi.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93 il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato dall'organismo di intervento spagnolo (SENPA) almeno cinque giorni prima della gara.

2. Il termine di presentazione per l'ultima gara parziale scade il 15 maggio 1996.

3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, le offerte sono formulate con riferimento alla qualità reale della partita cui l'offerta si riferisce.

4. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento spagnolo:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
c/Beneficencia 8,
E-28004 Madrid
(Telex: 41 818, 23 427 SENPA E; telefax 521 98 32, 522 43 87)

Articolo 3

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, al più tardi il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, i quantitativi e il prezzo medio delle diverse partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 29. 11. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁵⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 109/96 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 1996
che istituisce un regime d'importazione di succhi e di mosti d'uva provenienti da
paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 3 e l'articolo 75,

considerando che è opportuno agevolare l'approvvigionamento del mercato comunitario con l'importazione di mosti d'uva provenienti dai paesi terzi tenuto conto delle disponibilità attuali di questi prodotti sul mercato comunitario;

considerando che il regime delle importazioni di mosto d'uva proveniente da paesi terzi è stato sostanzialmente modificato con l'entrata in vigore, il 1° settembre 1995, di misure che prevedono il pagamento del normale dazio doganale e, in alcuni casi, di un dazio specifico;

considerando che la combinazione di questi due fattori giustifica l'adozione di una misura di mercato che resti in vigore per il resto della campagna in corso e sia intesa ad esonerare le importazioni di mosti d'uva dal pagamento di questo dazio specifico per un quantitativo massimo che corrisponda al tempo stesso alle correnti di scambio tradizionali di questi prodotti e alle necessità di approvvigionamento del mercato comunitario;

considerando che è occorre gestire l'utilizzazione di questo quantitativo mediante un regime di titoli d'importazione destinati a controllarne il rispetto; che occorre pertanto stabilire modalità precise per quanto concerne la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;

considerando inoltre che passato un certo termine di riflessione, debbono essere comunicate le decisioni relative alle domande di titoli d'importazione; che questo termine deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi oggetto delle domande e di prevedere eventualmente misure specifiche applicabili alle domande in questione;

considerando che le agevolazioni previste per l'importazione dei mosti d'uva in questione debbono essere concesse nel rispetto delle disposizioni che disciplinano l'utilizzazione di questi prodotti importati, quali figurano nel regolamento (CEE) n. 822/87; che per garantire una corretta gestione del regime considerato occorre prevedere la costituzione, presso i servizi doganali degli Stati membri, di una cauzione che verrà svincolata immediatamente in proporzione ai quantitativi per i quali sarà fornita la prova dell'utilizzazione;

considerando che, conformemente all'articolo 487 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95⁽⁴⁾, ogni Stato membro può introdurre una procedura nazionale di controllo sull'utilizzazione di questi prodotti, purché le merci non lascino il suo territorio prima di esser state destinate all'utilizzazione finale; che questo controllo deve essere realizzato conformemente alle relative disposizioni del suddetto regolamento (CEE) n. 2454/93 qualora i prodotti siano utilizzati in uno Stato membro diverso da quello d'importazione;

considerando che, per poter gestire questo regime, la Commissione deve poter disporre d'informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'utilizzazione dei titoli rilasciati; che per garantire una certa efficienza amministrativa occorre prevedere l'utilizzazione di un modello unico per le comunicazioni tra Stati membri e Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alle importazioni di succhi e mosti d'uva del codice NC n. 2009 60 provenienti da paesi terzi e esonerati dal dazio specifico determinato per ettolitro che figura nell'allegato I, terza parte, sezione 1, allegato 2 della tariffa doganale delle Comunità europee.

Articolo 2

L'esonero di cui all'articolo 1 vale per un quantitativo di (14 000) tonnellate.

Articolo 3

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento i titoli d'importazione contenenti le indicazioni di cui all'articolo 5 possono essere richiesti agli organismi competenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione⁽¹⁾ recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo, si applicano ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento, fatto salvo l'articolo 6.

Articolo 4

1. Le domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 possono essere presentate alle autorità competenti dal mercoledì al martedì della settimana successiva.

2. I titoli sono rilasciati il lunedì successivo al martedì di cui al paragrafo 1 o il primo giorno lavorativo successivo, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.

3. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli, comunicati alla Commissione il giorno determinato a norma dell'articolo 7, superano i quantitativi ancora disponibili sul quantitativo globale di cui all'articolo 2, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione per le domande in causa e sospende la presentazione delle domande di titoli.

4. Se i quantitativi richiesti sono stati ridotti o respinti, la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3388/81 viene svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

5. Qualora sia stata fissata una percentuale unica di accettazione inferiore all'85 %, il titolo è rilasciato, in deroga al paragrafo 2, al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Prima del rilascio l'operatore può:

- ritirare la propria domanda, nel qual caso la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3388/81 è immediatamente svincolata, oppure
- richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia quanto prima e comunque non più tardi del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale suddetta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Nei titoli d'importazione rilasciati alle condizioni stabilite dal presente regolamento deve figurare, alla casella 24, una delle seguenti indicazioni:

- Exento del derecho específico — Reglamento (CE) n° 109/96

- Fritagelse for specifik told — forordning (EF) nr. 109/96
- Aussetzung des spezifischen Zolls — Verordnung (EWG) Nr. 109/96
- Απαλλαγή από τον ειδικό δασμό — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 109/96
- Exempt from the specific duty — Regulation (EC) No 109/96
- Exonération du droit spécifique — règlement (CE) n° 109/96
- Esonero dal dazio specifico — regolamento (CE) n. 109/96
- Vrijgesteld van het specifieke recht — Verordening (EG) nr. 109/96
- Isenção do direito específico — Regulamento (CE) n° 109/96
- Vapautus paljoustullista — asetys (EY) N:o 109/96
- Befrielse från den särskilda tullen — förordning (EG) nr 109/96.

Articolo 6

Per poter beneficiare dell'esonero dal dazio specifico di cui all'articolo 1 è necessario che:

- a) l'importatore si impegni per iscritto, al momento della presentazione della domanda di titolo d'importazione, a utilizzare tutta la merce importata per la fabbricazione di succhi di uva e/o per la fabbricazione di prodotti che non rientrano nel settore vitivinicolo come l'aceto, le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse; che a tal fine l'importatore indichi nella casella 20 del titolo d'importazione l'utilizzazione esatta del prodotto importato e il luogo della trasformazione. Se quest'ultima avviene in uno Stato membro diverso, al momento della spedizione delle merci, viene rilasciato, nello Stato membro di partenza, un esemplare di controllo T 5, conformemente alle modalità stabilite dagli articoli da 471 e 494 del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'utilizzazione effettiva del prodotto è indicata nella casella 104 del documento T 5 e il numero del presente regolamento nella casella 107,
- b) l'importatore costituisca, presso l'organismo competente interessato, una cauzione d'importo pari al dazio specifico per il prodotto esonerato in questione. La cauzione è svincolata una volta che l'operatore apporta la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro d'importazione, che il prodotto è stato destinato all'utilizzazione indicata nel certificato. Questa cauzione è svincolata immediatamente per i quantitativi per i quali l'operatore fornisce la prova che i prodotti sono stati utilizzati secondo quanto indicato nel titolo d'importazione e, qualora vengano utilizzati in uno Stato membro diverso da quello d'importazione, che l'utilizzazione è quella indicata nella casella n. 104 del documento T 5.

⁽¹⁾ GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19.

Articolo 7

1. Gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione :

— ogni mercoledì o il primo giorno lavorativo successivo :

- a) le domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 3 presentate tra il mercoledì della settimana precedente e il martedì o la mancata presentazione di domande di titoli ;
- b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione il lunedì precedente ;
- c) i quantitativi per i quali le domande di titoli sono state ritirate nel caso contemplato all'articolo 4, paragrafo 5 nel corso della settimana precedente.

— entro il 15 di ogni mese per il mese precedente :

- d) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, ma che non sono stati però utilizzati.

2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) occorre precisare la quantità in tonnellate per ciascun codice di prodotto, ripartita per paese d'origine.

3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese le comunicazioni negative, sono effettuate in base al modello che figura in allegato.

4. Qualora, in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettera d, risulti nuovamente disponibile un quantitativo sufficiente, la Commissione può decidere di riaprire la presentazione delle domande di titoli d'importazione.

5. La Commissione informa almeno una volta al mese gli Stati membri sull'utilizzazione del quantitativo disponibile.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Applicazione del regolamento (CE) n. 109/96

COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE DG VI/E/2 — Settore vitivinicolo

Domanda di titolo d'importazione

Speditore :

Data :

Periodo : dal mercoledì al martedì

Stato membro :

Persona da contattare :

Telefono :

Telefax :

Destinatario : DG VI/E/2 — Telefax : (322) 295 92 52

— Parte A : Comunicazione settimanale [quantitativi richiesti, articolo 7, paragrafo 1, lettera a)]

Codice prodotto	Quantitativo	Codice paese di origine

— Parte B : Comunicazione settimanale [quantitativi per i titoli rilasciati, articolo 7, paragrafo 1, lettera b)]

Codice prodotto	Quantitativo	Codice paese di origine

— Parte C : Comunicazione settimanale [quantitativi ritirati, articolo 7, paragrafo 1, lettera c)]

Codice prodotto	Quantitativo	Codice paese di origine

— Parte D : Comunicazione mensile [quantitativi non utilizzati, articolo 7, paragrafo 1, lettera d)]

Codice prodotto	Quantitativo	Codice paese di origine

REGOLAMENTO (CE) N. 110/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1996

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 180 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 180 000 t di orzo; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 180 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Germania in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁴⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽⁵⁾ e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 180 000 t di orzo da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 180 000 t d'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzino al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato spagnolo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento tedesco prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹⁾.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 20 ECU per tonnellata;
- dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Spagna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta;
- dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Spagna, entro il 30 giugno 1996, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° febbraio 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 28 marzo 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),
Adickesallee 40,
D-60322 Frankfurt am Main
(Telex: 4-11475, 4-16044).

Articolo 8

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova:

- dell'avvenuta trasformazione in Spagna, entro il 30 giugno 1996, salvo caso di forza maggiore, o
- che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Spagna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna dell'orzo in un magazzino situato in Spagna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 110/96]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 110/96)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 110/96)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/96]
- For processing (Regulation (EC) No 110/96)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 110/96]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 110/96]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 110/96)
- Para transformação [Regulamento (CE) n° 110/96]
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 110/96]
- För bearbetning (förordning (EG) nr 110/96).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	24 755
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden- Württemberg/Saarland/Bayern	45 155
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg- Vorpommern	63 014
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	47 031

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 180 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco destinate alla Spagna

[Regolamento (CE) n. 110/96]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C/1)

- Telex : — 22037 AGREC B
- 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : — 295 01 32
- 295 25 15
- 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 111/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1996

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 20 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento finlandese ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 20 000 t di orzo; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento finlandese;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 20 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento finlandese;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Finlandia in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 ⁽⁴⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento finlandese indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽⁵⁾ e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 20 000 t di orzo da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 20 000 t d'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato spagnolo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento finlandese pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento finlandese prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹⁾.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 20 ECU per tonnellata;
- dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Spagna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta;
- dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Spagna, entro il 30 giugno 1996, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° febbraio 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 28 marzo 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento finlandese:

Kluuvikatu 4 (Intervention Board)
PL 232
FIN-00171 Helsinki
(telefax: 160 97 90)

Articolo 8

L'organismo d'intervento finlandese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova:

- dell'avvenuta trasformazione in Spagna, entro il 30 giugno 1996, salvo caso di forza maggiore, o
- che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Spagna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna dell'orzo in un magazzino situato in Spagna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 111/96]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 111/96)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 111/96)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 111/96]
- For processing (Regulation (EC) No 111/96)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 111/96]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 111/96]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 111/96)
- Para transformação [Regulamento (CE) n° 111/96]
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 111/96]
- För bearbetning (förfordning (EG) nr 111/96).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Rauma	22 912

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 20 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento finlandese destinate alla Spagna

[Regolamento (CE) n. 111/96]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti :

DG VI (C/1)

- Telex : — 22037 AGREC B
 — 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : — 295 01 32
 — 295 25 15
 — 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 112/96 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 1996

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del secondo trimestre 1996 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2750/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1996 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1996,

Articolo 1

Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1996, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1996
18	2 000
19	1 600
20	300
21	1 600
22	800

⁽¹⁾ GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 287 del 30. 11. 1995, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 113/96 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 1996

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1996 per taluni prodotti del settore delle uova nel quadro del regolamento (CE) n. 1474/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 1996, vertono, per tutti i prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1996 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1474/95 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1996
E1	100,00
E2	100,00
E3	100,00

REGOLAMENTO (CE) N. 114/96 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 1996****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 100/96⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 25.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 gennaio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,29	4,16
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,29	9,39
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,29	3,96
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,29	8,96
1701 91 00 ⁽²⁾	29,36	10,55
1701 99 10 ⁽²⁾	29,36	6,03
1701 99 90 ⁽²⁾	29,36	6,03
1702 90 99 ⁽³⁾	0,29	0,36

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 115/96 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 1996
che fissa il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 sul cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,
considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, viene fissato periodicamente, in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, un prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato e che esso viene determinato tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo del mercato mondiale preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato stabilito all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2878/95 ⁽⁴⁾; che il prezzo del mercato mondiale, qualora non possa essere calcolato secondo le suddette modalità, viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;
considerando che, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato viene fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche, tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate

rappresentative della tendenza effettiva del mercato mondiale, appaiono le più favorevoli; che, per determinare il prezzo in questione, viene calcolata una media delle offerte e quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa settentrionale e proveniente dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia i criteri testé menzionati per la determinazione del prezzo del cotone sgranato sul mercato mondiale possono essere adeguati, per tener conto delle differenze dovute alla qualità del prodotto fornito o alla natura delle offerte e quotazioni in causa; che questi adeguamenti sono indicati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che, in caso di applicazione dei criteri sopra esposti, il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato deve essere fissato al livello sotto indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 35,650 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.
⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.
⁽³⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.
⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 116/96 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 1996
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 gennaio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	59,6	0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	59,7	
	060	80,2		464	174,5	
	064	59,6		624	76,2	
	066	41,7		999	103,5	
	068	62,3		0805 30 20	052	68,1
	204	52,3			204	45,8
	208	44,0			388	67,5
	212	117,9			400	48,9
	624	77,0			512	54,8
	999	66,1			520	66,5
0707 00 10	052	111,6	524		100,8	
	053	150,3	528		87,1	
	060	61,0	600		77,3	
	066	53,8	624		57,1	
	068	103,2	999	67,4		
	204	144,3	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	64,0	
	624	191,6		064	78,6	
	999	116,5		388	39,2	
0709 10 10	220	451,7		400	72,4	
	999	451,7		404	62,5	
0709 90 71	052	139,0		508	68,4	
	204	77,5		512	51,2	
	412	54,2		524	57,4	
	624	241,6	528	48,0		
	999	128,1	624	86,5		
	0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	41,0	728	107,3	
204		40,5	800	78,0		
208		68,2	804	21,0		
212		42,1	999	64,2		
388		40,5	0808 20 31	052	86,3	
436		41,6		064	72,5	
448		33,0		388	79,6	
600		64,3		400	91,8	
624		51,2		512	89,7	
999		46,9		528	84,1	
0805 20 11		052		70,0	624	79,0
		204		67,5	728	115,4
		624		79,3	800	55,8
		999		72,3	804	112,9
				999	86,7	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 117/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1996

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3057/95⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 2524/95 della Commissione⁽⁵⁾, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per garofani a fiore multiplo (spray) originari del Marocco; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e NC ex 0603 10 53) originari del Marocco, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 42.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 118/96 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 1996****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che si assiste ad incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari; che è necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori e minacciare il proseguimento dell'esportazione di tali prodotti nella parte rimanente del periodo in corso; che

occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti suddetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, da 0403 10 11 a 0403 10 39, 0403 90, 0404 90 e 0406 è sospeso per il periodo dal 25 al 31 gennaio 1996.

2. Non è dato seguito alle domande di titolo pendenti con riferimento alle quali i titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a decorrere dal 25 gennaio 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1996

che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/78/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 90/427/CEE, la Commissione stabilisce i criteri armonizzati per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici;

considerando che è necessario stabilire i criteri per l'iscrizione di equidi nei libri genealogici a fini riproduttivi;

considerando che l'iscrizione nei libri genealogici è subordinata a precise condizioni di lignaggio e d'identificazione;

considerando che occorre prevedere la possibilità di suddividere i libri genealogici in sezioni e classi, in modo da non escludere taluni tipi di animali;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per poter essere iscritti nella sezione principale del libro genealogico della loro razza, gli equidi registrati devono soddisfare i seguenti requisiti:

— discendere da genitori iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza e possedere un'ascendenza stabilita conformemente alle disposizioni di detto libro genealogico;

— essere identificati sotto la madre conformemente alle disposizioni del relativo libro genealogico, le quali devono prescrivere almeno il certificato di monta.

2. In deroga al primo trattino del paragrafo 1, un animale può essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico al fine di partecipare ad un programma di incrocio approvato dall'organizzazione o dall'associazione di allevatori conformemente alle disposizioni del libro genealogico. Il programma d'incrocio deve specificare le razze ammesse a parteciparvi.

Articolo 2

1. Conformemente al punto 3, lettera b) quinto trattino dell'allegato alla decisione 92/353/CEE della Commissione⁽²⁾, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati, la sezione principale di un libro genealogico può essere divisa in più classi secondo le caratteristiche degli animali. Possono essere iscritti in una di queste classi soltanto gli equidi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

⁽²⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 63.

2. Se la sezione principale di un libro genealogico consta di più classi, un animale appartenente ad un altro libro genealogico deve essere iscritto nella classe del libro genealogico di cui soddisfa i criteri.

Articolo 3

1. Un'organizzazione o un'associazione di allevatori detentrici di un libro genealogico può autorizzare l'iscrizione, in una sezione supplementare dello stesso, di un animale non rispondente ai criteri di cui all'articolo 1, a condizione che esso soddisfi i seguenti requisiti:

— essere identificato conformemente alle disposizioni del libro genealogico,

— essere considerata conforme allo standard della razza,
— soddisfare ad un minimo di prestazioni previste dal libro genealogico.

2. L'organizzazione o l'associazione stabilisce le condizioni per l'iscrizione della discendenza di tali animali nella sezione principale del libro genealogico.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1996

che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/79/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che il certificato zootecnico deve contenere dati specifici che consentano di stabilire l'origine e di identificare gli animali dai quali sono stati ottenuti lo sperma, gli ovuli o gli embrioni;

considerando che è possibile fare a meno del certificato a condizione che i dati a cui fa riferimento la presente decisione siano già indicati nei documenti relativi allo sperma, agli ovuli o agli embrioni;

considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti dati devono figurare nel certificato relativo allo sperma di equidi registrati:

1) Dati relativi allo stallone donatore:

- organismo emittente
- denominazione e indirizzo del libro genealogico di origine
- razza
- numero di iscrizione nel libro genealogico d'origine (se disponibile)
- nome dell'animale
- data di rilascio del certificato
- sistema di identificazione (ad esempio: microchip, tatuaggio, marchio, pittogramma)

— identificazione

— eventuale determinazione del gruppo sanguigno o di un'analisi che offra garanzie scientifiche equivalenti per verificare l'ascendenza

— data di nascita

— nome e indirizzo del proprietario

— denominazione e numeri di iscrizione nel libro genealogico dei genitori e del nonno materno nonché denominazione dei relativi libri genealogici

— risultati dei controlli dell'attitudine e valutazione (facoltativa) del valore genetico.

2) Dati riguardanti lo sperma:

— identificazione

— numero di dosi

— data di raccolta

— denominazione e indirizzo del (i) centro(i) di raccolta dello sperma, incluso il numero di registrazione

— nome e indirizzo del destinatario.

Articolo 2

I dati di cui all'articolo 1 possono essere indicati:

1) sotto forma di certificato conforme al modello di cui all'allegato I;

2) nei documenti di accompagnamento dello sperma di equidei. In tal caso le autorità competenti devono certificare che i dati di cui all'articolo 1 sono indicati in detti documenti inserendovi la seguente dicitura:

« Il sottoscritto certifica che i documenti allegati contengono i dati di cui all'articolo 1 della decisione 96/79/CE della Commissione ».

Articolo 3

I seguenti dati devono essere indicati nei certificati relativi a ovuli di equidi registrati:

1) Dati relativi alla femmina donatrice:

— tutti i dati di cui all'articolo 1, punto 1.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

2) Dati concernenti gli ovuli :

- identificazione
- data di raccolta
- nome e indirizzo del (i) gruppo(i) di raccolta degli ovuli incluso il numero di registrazione
- nome e indirizzo del destinatario.

Se una provetta contiene più di un ovulo, ciò deve essere indicato chiaramente e inoltre tutti gli ovuli devono provenire dalla medesima genitrice.

Articolo 4

I dati di cui all'articolo 3 possono essere indicati :

- 1) sotto forma di certificato conforme al modello di cui all'allegato II ;
- 2) nei documenti di accompagnamento degli ovuli di equidi. In tal caso le autorità competenti devono certificare che i dati di cui all'articolo 3 sono indicati in detti documenti, inserendovi la seguente dicitura :
« Il sottoscritto certifica che i presenti documenti contengono i dati di cui all'articolo 3 della decisione 96/79/CE della Commissione. »

Articolo 5

I seguenti dati devono essere indicati nel certificato concernente embrioni di equidi registrati :

- 1) Dati relativi allo stallone donatore e la femmina donatrice :

— tutti i dati di cui all'articolo 1, punto 1.

2) Dati concernenti gli embrioni :

- identificazione
- data di raccolta
- data di seminazione o accoppiamento
- nome e indirizzo del gruppo di raccolta dell'embrione, incluso il numero di registrazione
- nome e indirizzo del destinatario.

Se una provetta contiene più di un embrione, ciò deve essere chiaramente indicato e inoltre gli embrioni devono provenire dai medesimi genitori.

Articolo 6

I dati di cui all'articolo 5 possono essere indicati :

- 1) sotto forma di certificato conforme al modello di cui all'allegato III ;
- 2) nei documenti di accompagnamento degli embrioni di equidi. In tal caso le autorità competenti devono certificare che i dati di cui all'articolo 5 figurano in detti documenti inserendovi la seguente dicitura :
« Il sottoscritto certifica che i presenti documenti contengono i dati di cui all'articolo 5 della decisione 96/79/CE della Commissione. »

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO ZOOTECNICO PER LO SPERMA DI EQUIDI REGISTRATI

A. Dati relativi allo stallone donatore

1. Organismo emittente	2. Razza
3. Denominazione del libro genealogico di origine	
4. Nome dell'animale	5. Numero d'origine del libro genealogico
6. Sistema di identificazione	7. Numero di identificazione
8. Data di nascita	9. Determinazione del gruppo sanguigno (*) (si/no)
10. Nome e indirizzo del proprietario	
11. Genealogia	
Padre Numero del libro genealogico	
Madre Numero del libro genealogico	Nonno materno Numero del libro genealogico
12. Risultati del controllo dell'attitudine e valutazione del valore genetico	
<p>Fatto a, il</p> <p>Firma</p> <p>NOME DEL FIRMATARIO (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA</p> <p>.....</p>	
(*) o analisi che offra garanzie scientifiche equivalenti per verificare l'ascendenza	

CERTIFICATO ZOOTECNICO PER LO SPERMA DI EQUIDI REGISTRATI

B. Dati concernenti lo sperma

1. Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero, ecc)

2. Identificazione del contenitore

3. Origine dello sperma [indirizzo e numeri di registrazione del(i) centro(i) di raccolta dello sperma]

4. Destinazione dello sperma (nome e indirizzo del destinatario)

Numero di dosi

Data di raccolta

Identificazione delle dosi (paglietta, provetta, pellet, ecc.)

Fatto a, il

Firma

NOME DEL FIRMATARIO (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA

.....

ALLEGATO II

CERTIFICATO ZOOTECNICO PER GLI OVULI DI EQUIDI REGISTRATI	
<i>A. Dati relativi alla femmina donatrice</i>	
1. Organismo emittente	2. Razza
3. Denominazione del libro genealogico di origine	
4. Nome dell'animale	5. Numero d'origine del libro genealogico
6. Sistema di identificazione	7. Numero di identificazione
8. Data di nascita	9. Determinazione del gruppo sanguigno (*) (si/no)
10. Nome e indirizzo del proprietario	
11. Genealogia	
Padre Numero del libro genealogico	
Madre Numero del libro genealogico	Nonno materno Numero del libro genealogico
12. Risultati del controllo dell'attitudine e valutazione del valore genetico	
<p>Fatto a, il</p> <p>Firma</p> <p>NOME DEL FIRMATARIO (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA</p> <p>.....</p>	
(*) o analisi che offra garanzie scientifiche equivalenti per verificare l'ascendenza	

CERTIFICATO ZOOTECNICO PER GLI OVULI DI EQUIDI REGISTRATI

B. Dati concernenti gli ovuli

1. Sistema di identificazione degli ovuli (colore, numero, ecc.)

2. Identificazione del contenitore

3. Origine degli ovuli (indirizzo del gruppo di raccolta degli ovuli)

4. Destinazione degli ovuli (nome e indirizzo del destinatario)

Identificazione della provetta	Numero di ovuli per provetta	Data di raccolta

Fatto a, il

Firma

NOME DEL FIRMATARIO (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA

.....

ALLEGATO III

CERTIFICATO ZOOTECNICO PER GLI EMBRIONI DI EQUIDI REGISTRATI

A. Dati concernenti lo stallone donatore

1. Organismo emittente

2. Razza

3. Denominazione del libro genealogico di origine

4. Nome dell'animale

5. Numero d'origine del libro genealogico

6. Sistema di identificazione

7. Numero di identificazione

8. Data di nascita

9. Determinazione del gruppo sanguigno (*) (sì/no)

10. Nome e indirizzo del proprietario

11. Genealogia

Padre
Numero del libro genealogico

Madre
Numero del libro genealogico

Nonno materno
Numero del libro genealogico

12. Risultati del controllo dell'attitudine e valutazione del valore genetico

Fatto a, il

Firma

NOME DEL FIRMATARIO (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA

.....

(*) o analisi che offra garanzie scientifiche equivalenti per verificare l'ascendenza

CERTIFICATO ZOOTECNICO PER GLI EMBRIONI DI EQUIDI REGISTRATI

B. Dati concernenti la femmina donatrice

1. Organismo emittente

2. Razza

3. Denominazione del libro genealogico di origine

4. Nome dell'animale

5. Numero d'origine del libro genealogico

6. Sistema di identificazione

7. Numero di identificazione

8. Data di nascita

9. Determinazione del gruppo sanguigno (*) (sì/no)

10. Nome e indirizzo del proprietario

11. Genealogia

Padre
Numero del libro genealogico

Madre
Numero del libro genealogico

Nonno materno
Numero del libro genealogico

12. Risultati del controllo dell'attitudine e valutazione del valore genetico

Fatto a, il

Firma

NOME DEL FIRMATARIO (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA

.....

(*) o analisi che offra garanzie scientifiche equivalenti per verificare l'ascendenza

CERTIFICATO ZOOTECNICO PER GLI EMBRIONI DI EQUIDI REGISTRATI

C. Dati concernenti l'(gli) embrione(i)

1. Sistema di identificazione dell'embrione (colore, numero, ecc.)

2. Identificazione del contenitore

3. Origine dell'(degli) embrione(i) (indirizzo del gruppo di raccolta dell'embrione)

4. Destinazione dell'(degli) embrione(i) (nome e indirizzo del destinatario)

Identificazione della provetta	Numero di embrioni per provetta	Data di inseminazione	Data di raccolta

Fatto a, il

Firma

NOME DEL FIRMATARIO (IN LETTERE MAIUSCOLE) E QUALIFICA

.....

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1996

che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi agli ovuli di bovini riproduttori e le indicazioni che vi devono figurare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/80/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1, quinto trattino,

considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, quinto trattino della direttiva 77/504/CEE, la Commissione deve stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima direttiva, le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico che può accompagnare gli ovuli dei bovini riproduttori negli scambi all'interno della Comunità;

considerando che si può fare a meno di tali certificati qualora le indicazioni previste dalla presente decisione siano già contenute nei documenti di riferimento relativi agli ovuli dei bovini riproduttori oggetto di scambi all'interno della Comunità;

considerando che la Commissione ha già stabilito, con la decisione 86/404/CEE ⁽²⁾, il modello di certificato genealogico dei bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare nonché, con la decisione 88/124/CEE ⁽³⁾, il modello e le relative indicazioni per lo sperma e gli ovuli fecondati; che i dati relativi ai bovini riproduttori devono figurare nel certificato relativo agli ovuli;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel certificato relativo agli ovuli di bovini riproduttori devono figurare le seguenti indicazioni:

— i dati aggiornati di cui all'articolo 1 della decisione 86/404/CEE relativi alla vacca donatrice e il rispettivo gruppo sanguigno;

— informazioni che consentano di identificare l'ovulo, la data in cui è stato prelevato, nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e del destinatario.

Nel certificato deve essere indicato chiaramente se ogni fiala contiene più di un ovulo. Tutti gli ovuli presenti devono inoltre provenire dalla stessa madre.

Articolo 2

Le indicazioni di cui all'articolo 1 possono essere presentate:

- 1) sotto forma di certificato conforme al modello figurante nell'allegato;
- 2) nei documenti che accompagnano l'ovulo. In tal caso, le autorità competenti devono attestare che le indicazioni di cui all'articolo 1 figurino in tali documenti, utilizzando la formula seguente:

« Il sottoscritto attesta che nei presenti documenti figurano le indicazioni previste dall'articolo 1 della decisione 96/80/CE della Commissione. »

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 233 del 20. 8. 1986, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1988, pag. 32.

ALLEGATO

MODELLO DI CERTIFICATO ZOOTECNICO

per scambi intracomunitari di ovuli di bovini riproduttori

CERTIFICATO ZOOTECNICO DI OVULI

A. Informazioni relative alla vacca donatrice

1. Organismo emittente

2. Razza

3. Denominazione del registro genealogico

4. Nome dell'animale

5. Numero di iscrizione

6. Sistema di identificazione (marca auricolare, tatuaggio, microchip)

7. Numero di identificazione

8. Data di nascita

9. Gruppo sanguigno (*)

10. Nome e indirizzo dell'allevatore

11. Nome e indirizzo del proprietario

12. Genealogia

Padre
Numero del registro genealogico

Nonno paterno
Numero del registro genealogico

Nonna paterna
Numero del registro genealogico

Madre
Numero del registro genealogico

Nonno materno
Numero del registro genealogico

Nonna materna
Numero del registro genealogico

13. Risultati dei controlli dell'attitudine e risultati aggiornati della valutazione del valore genetico (se disponibili), con indicazione dell'organismo che l'ha effettuata sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni.

Fatto a, il

Firma

NOME IN STAMPATELLO E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

.....

(*) o altro metodo appropriato approvato in conformità con la legislazione comunitaria

CERTIFICATO ZOOTECNICO DI OVULI

B. Informazioni relative agli ovuli

1. Sistema di identificazione degli ovuli (numero, colore)

2. Identificazione del contenitore

3. Origine degli ovuli [indirizzo del(i) centro/(i) di raccolta]

4. Destinazione degli ovuli (nome e indirizzo del destinatario)

Identificazione della provetta	Numero di ovuli per provetta	Data di raccolta

Fatto a, il

Firma

NOME IN STAMPATELLO E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

.....

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1996

recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 94/467/CE per quanto riguarda le categorie di equidi maschi ai quali si applicano i requisiti in materia di arterite virale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/81/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, lettera b), punto ii), l'articolo 16 e l'articolo 19, punto ii),

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

considerando che in conformità al parere del comitato scientifico veterinario la decisione 95/329/CE della Commissione⁽³⁾ ha stabilito le categorie di equidi maschi ai quali si applicano i requisiti in materia di arterite virale equina;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea di cavalli registrati e le importazioni di equidi registrati e di equidi per la riproduzione e la produzione sono fissate rispettivamente nelle decisioni della Commissione 92/260/CEE⁽⁴⁾ e 93/197/CEE⁽⁵⁾, entrambe modificate da ultimo dalla decisione 95/323/CE⁽⁶⁾, e per le importazioni di equidi da macello nella decisione 93/196/CEE della Commissione⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/322/CE⁽⁸⁾;

considerando che la decisione 94/467/CE della Commissione⁽⁹⁾ stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE;

considerando che le decisioni 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 94/467/CE debbono essere modificate di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In ciascuno dei certificati sanitari A, B, C, D e E dell'allegato II della decisione 92/260/CEE il testo della lettera e), punto v) del capitolo « III. Informazioni sanitarie » è sostituito dal testo seguente:

* v) qualora il cavallo di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina⁽³⁾;

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova⁽⁴⁾ di neutralizzazione dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il ...⁽⁵⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

oppure

l'animale ha reagito negativamente ad una prova⁽⁴⁾ di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il ...⁽⁵⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione⁽³⁾;

oppure

— l'animale è stato vaccinato il ...⁽⁶⁾, contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati⁽⁷⁾, e la vaccinazione è stata ripetuta⁽⁸⁾ ad intervalli regolari.

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(3) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 36.

(4) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

(5) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

(6) GU n. L 190 dell'11. 8. 1995, pag. 11.

(7) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

(8) GU n. L 190 dell'11. 8. 1995, pag. 9.

(9) GU n. L 190 del 26. 7. 1994, pag. 28.

- b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).
- c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorporeale stabile o in diminuzione.»

Articolo 2

La decisione 93/196/CEE è modificata nel modo seguente :

- 1) Il testo della lettera e), punto v) nel capitolo « III. Informazioni sanitarie » dell'allegato I è soppresso.
- 2) Il testo della lettera e), punto v) nel capitolo « III. Informazioni sanitarie » dell'allegato II è sostituito dal testo seguente :

« v) qualora la partita di equidi di cui sopra comprenda un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (*) ;

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova (*) di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su campioni di sangue prelevati il ... (*), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione ;

oppure

— l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il ... (*), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (*) ;

oppure

— l'animale è stato vaccinato il ... (*) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati (*), e la vaccinazione è stata ripetuta (*) ad intervalli regolari.

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina :

Istruzione : — Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

— Controllare la certificazione allegata concernente le prove effettuate prima della vaccinazione, la vaccinazione e la vaccinazione di richiamo.

— Precisare eventualmente il programma di vaccinazione individuale per gli animali identificati.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorporeale stabile o in diminuzione.»

Articolo 3

La decisione 93/197/CEE è modificata nel modo seguente :

- 1) In ciascuno dei certificati sanitari A, B, C, D e E dell'allegato II il testo della lettera e), punto v) del capitolo « III. Informazioni sanitarie » è sostituito dal testo seguente :

« v) qualora l'equide di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (*) ;

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il ... (*), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (*) ;

oppure

— l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il ... (*), vale a

dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (*);

oppure

- l'animale è stato vaccinato il ...(*) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (*).

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: — Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

- Controllare la certificazione allegata concernente le prove effettuate prima della vaccinazione, la vaccinazione e la vaccinazione di richiamo.

- a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).
- b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato il campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).
- c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 a 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale

periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorpale stabile o in diminuzione. »

- 2) Nei certificati sanitari A e B il segno di richiamo « (*) » deve essere sostituito da « (2) » e nei certificati C, D e E da « (3) ».

Articolo 4

Nell'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/467/CE le parole « In detto certificato devono figurare i capitoli I, II e III del certificato sanitario... » sono sostituite dalle parole « In detto certificato devono figurare i capitoli I, II e III, eccettuata la lettera e), punto v) del certificato sanitario... ».

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua notifica agli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1996

recante modifica delle decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE relative ai certificati sanitari per le importazioni di equidi da macello, equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione, per quanto riguarda la piroplasmosi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/82/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 15 e 16,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di equidi da macello sono fissate nella decisione 93/196/CEE della Commissione⁽²⁾ e per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione nella decisione 93/197/CEE della Commissione⁽³⁾, entrambe modificate da ultimo dalla decisione 96/81/CE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che la piroplasmosi (*B. equi* e *B. caballi*) è presente in alcuni Stati membri della Comunità europea; considerando che equidi sieropositivi per la piroplasmosi sono presenti in alcuni Stati membri;

considerando che reazioni negative negli esami sierologici richiesti non costituiscono quindi più un requisito appropriato per le importazioni di determinate categorie di equidi provenienti da alcuni paesi terzi;

considerando che il trattamento degli equidi per eliminare l'infezione può essere dannoso per gli animali; considerando che dopo il trattamento una reazione sierologica negativa di breve durata negli esami sierologici richiesti non esclude l'infettività per le zecche vettori della malattia;

considerando che le decisioni sopra menzionate debbono essere modificate di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo « III. Informazioni sanitarie » della decisione 93/196/CEE il testo della lettera j), quarto trattino, è soppresso.

Articolo 2

Nei certificati D e E dell'allegato II, capitolo « III. Informazioni sanitarie » della decisione 93/197/CEE il testo della lettera j), quarto trattino, è soppresso.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua notifica agli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2651/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3282/94 che proroga, nel 1995, l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 273 del 16 novembre 1995)

A pagina 2, allegato, prima colonna, ultimo numero d'ordine :

anziché : « 52.0990 » ,

leggi : « ex 52.0990 » .

Rettifica del regolamento (CE) n. 39/96 della Commissione, del 12 gennaio 1996, che stabilisce modalità di applicazione, per il primo semestre 1996, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 13 gennaio 1996)

A pagina 2, primo considerando :

anziché : « regolamento (CE) n. 2465/95 della Commissione » ;

leggi : « regolamento (CE) n. 3066/95 » .

A pagina 2, articolo 1 :

anziché : « regolamento (CE) n. 2465/95 » ;

leggi : « regolamento (CE) n. 3066/95 » .

Rettifica del regolamento (CE) n. 73/96 della Commissione, del 18 gennaio 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 14 del 19 gennaio 1996)

A pagina 24, allegato, seconda colonna « Importo delle restituzioni », per il codice prodotto « 1107 10 19 000 » :

anziché : « — » ;

leggi : « 0 » .
